

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI
CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI**

(Emanato con decreto rettorale 01.03.2022, n. 369)

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Modalità di svolgimento.....	3
Art. 4 – Modalità di attivazione.....	4
Art. 5 – Tutor, Monitoraggio e Valutazione	4
Art. 6 – Durata dei tirocini	5
Art. 7 – Tirocini fuori regione.....	5
Art. 8 – Comunicazioni obbligatorie extra-curricolari	5
Art. 9 – Sicurezza sul lavoro, formazione e copertura assicurativa.....	5
Art. 10 – Decorrenza.....	5

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università della Calabria (di seguito Università) promuove e sostiene le attività di tirocinio.
2. Il **tirocinio** è un'esperienza finalizzata al completamento della formazione universitaria mediante la realizzazione di attività pratiche in strutture interne o esterne all'Ateneo, ovvero ad agevolare le scelte professionali e occupazionali dei giovani, nella fase di transizione dallo studio al mondo del lavoro, mediante una formazione in ambiente produttivo che favorisca la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei **tirocini** attivati dall'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ad eccezione dei tirocini svolti all'estero o definiti nell'ambito di specifici programmi internazionali, per i quali si rinvia ad apposito regolamento di ateneo.
4. Il presente Regolamento non si applica a:
 - a. tirocini disciplinati da specifiche normative o regolamenti;
 - b. attività che comportano una presenza occasionale e non continuativa inferiore a 50 ore, presso soggetti diversi dall'Università, svolte per la prova finale di laurea o per la realizzazione della tesi di laurea magistrale.
5. I corsi di studio disciplinati da specifiche normative o regolamenti possono adottare proprie linee guida nel rispetto delle disposizioni generali del presente Regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa regionale e nazionale in materia.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - **tirocinio curricolare**: esperienza formativa temporanea svolta durante il percorso di studi ad integrazione del proprio curriculum. Viene effettuato prima del conseguimento del titolo e comporta l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU);
 - **tirocinio extra-curricolare**: esperienza formativa e lavorativa finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali;
 - **studenti**: le studentesse e gli studenti dell'Università;
 - **tirocinante curricolare**: lo studente iscritto o la studentessa iscritta a corsi di laurea (triennale, ciclo unico, magistrale) che svolge il tirocinio curricolare;
 - **tirocinante extracurricolare**: il laureato o la laureata che ha conseguito i relativi titoli da non più di 12 mesi (18 mesi per gli studenti con disabilità) e che svolge attività di tirocinio al di fuori del proprio percorso di studio;
 - **soggetto promotore**: l'Università della Calabria, che promuove l'esperienza di tirocinio, ne controlla i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
 - **tutor accademico**: il docente o la docente che assume la funzione di responsabile didattico e organizzativo delle attività svolte dal tirocinante;
 - **soggetto ospitante**: l'ente pubblico o privato, il libero professionista, la struttura imprenditoriale, presso cui si svolge il tirocinio;
 - **tutor aziendale**: il soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno del soggetto ospitante.

Art. 3 - Modalità di svolgimento

1. Il **tirocinio curricolare** è promosso e svolto in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio a cui lo studente è iscritto. Il Regolamento didattico del Corso specifica altresì il numero di crediti formativi universitari (CFU) associati al tirocinio, l'obiettivo formativo specifico dell'attività di tirocinio, la modalità di verifica dell'apprendimento.

2. Il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero di ore corrispondenti è proporzionale al numero di CFU da acquisire.
3. La domanda di svolgimento del tirocinio può essere presentata dallo studente che ha inserito nel suo piano di studio tale attività formativa.
4. Il **tirocinio extra-curriculare** consiste in un periodo di formazione che non si configura come un rapporto di lavoro. Il tirocinante non può ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire lavoratori subordinati, sostituire il personale in malattia, maternità o ferie. Il soggetto ospitante è obbligato ad erogare al tirocinante un'indennità di partecipazione nel rispetto del minimo indicato dalla normativa regionale. Sono facoltative altre facilitazioni (mensa aziendale, alloggio, trasporti). Il tirocinio extracurriculare non può essere svolto da chi ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione o ha conseguito una laurea abilitante.

Art. 4 - Modalità di attivazione

1. I tirocini curriculari ed extra-curriculari sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Università e i soggetti ospitanti.
2. I soggetti ospitanti possono accogliere tirocinanti, nei limiti di seguito indicati, per come disposto dall'Accordo Stato – Regioni del 25 maggio 2017:
 - a) con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un/una tirocinante alla volta;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
3. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista.
5. I dipartimenti e le altre strutture interne all'Ateneo, nei limiti della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini curriculari ed extra-curriculari attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 5 – Tutor, Monitoraggio e Valutazione

1. Il tutor aziendale è individuato dal soggetto ospitante e **accompagna il tirocinante lungo tutto il percorso, supervisionando le attività e supportando l'integrazione** all'interno dell'azienda, in modo che le condizioni e gli obiettivi concordati vengano raggiunti e per supportare il tirocinante nel superamento di eventuali criticità.
2. Il tutor accademico è individuato dal consiglio del corso di studio tra i docenti che vi afferiscono. Il tutor accademico svolge le funzioni di referente responsabile delle attività didattico-organizzative con i seguenti compiti:
 - a. monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante; acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa;
 - b. per i tirocini curriculari, collabora alla stesura del progetto formativo e al termine redige il questionario di valutazione finale del tirocinio e valuta l'attività svolta, per l'attribuzione dei CFU previsti dal tirocinio.
3. Al fine di garantire il monitoraggio delle attività, si richiede al tirocinante e al soggetto ospitante di compilare il questionario di valutazione dell'esperienza predisposto dall'Università.
4. Al termine del **tirocinio extra-curriculare** l'Università, sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, rilascia al tirocinante l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite.

Art. 6 – Durata dei tirocini

1. Le attività di **tirocinio curriculare** o **extra-curriculare** possono iniziare solo dopo l'approvazione del progetto formativo da parte del consiglio del corso di studio a cui è iscritto lo studente, ovvero a cui è stato iscritto il laureato, nel caso di tirocini extra-curricolari. La durata del tirocinio deve essere coerente con il progetto formativo. Può essere sospeso o concluso anticipatamente a causa di motivati impedimenti. In questo caso il soggetto ospitante valuterà l'eventuale riconoscimento delle ore già svolte.
2. La durata massima del **tirocinio curriculare** è di 12 mesi ovvero di 24 mesi nel caso di studenti disabili.
3. La durata massima del **tirocinio extra-curriculare** è di 12 mesi, ivi comprese eventuali proroghe, ovvero di 24 mesi nel caso di studenti con disabilità. L'impegno orario massimo settimanale non deve superare quello previsto dal CCNL di riferimento, in conformità con quanto applicato per i dipendenti del soggetto ospitante. Il periodo di svolgimento di ciascun tirocinio, nel rispetto del monte ore settimanale massimo, è concordato in sede di attivazione del tirocinio.

Art. 7 - Tirocini fuori regione

1. I **tirocini curricolari** ed **extra-curricolari** possono essere svolti anche fuori dalla Regione Calabria. In tali casi si deve fare riferimento alla normativa della regione presso cui si svolge il tirocinio, sia per quanto riguarda la documentazione di avvio (progetto formativo individuale e convenzione), sia per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie.
In assenza di specifica normativa regionale, si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale.

Art. 8 - Comunicazioni obbligatorie extra-curricolari

1. Come previsto dall'art 9-bis, comma 2, Decreto-legge 510/1996 convertito in Legge 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni, l'Università, in qualità di soggetto promotore, adempie agli obblighi di comunicazione del progetto formativo individuale, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Provinciale del Lavoro, mediante invio telematico della comunicazione alla Regione Calabria.

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro, formazione e copertura assicurativa

1. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai sensi del D.lgs 81/2008 e dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 recepite nelle linee guida della Regione Calabria, l'Università, in qualità di soggetto promotore, fornisce al tirocinante la formazione generale di 4 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al soggetto ospitante spetta l'obbligo di erogare la formazione specifica, in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta.
3. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma comunque rientranti nel progetto formativo e di orientamento, previa comunicazione scritta all'Università da parte del soggetto ospitante.

Art. 10 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo